



Comune di Canneto Pavese

PROVINCIA DI PV

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.26

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AL SINDACO, AL VICE SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **venti** del mese di **luglio** alle ore **undici** e minuti **cinque** nella Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Panizzari Francesca - Sindaco	Sì
2. Vercesi Alberto - Vice Sindaco	Sì
3. Compagnoni Mauro - Assessore	No
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dr. MUTTARINI GIAN LUCA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **Panizzari Francesca** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AL SINDACO, AL VICE SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'8 e il 9 giugno 2024 si sono svolte le elezioni amministrative per il rinnovo degli organi comunali;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26.06.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta comunale e il Vicesindaco;

VISTI i Decreti di nomina dei componenti della Giunta comunale e del Vicesindaco;

RICHIAMATI inoltre:

- l'articolo 1, comma 135, della legge 7 aprile 2014 n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" ha modificato la composizione delle giunte e dei consigli comunali negli enti fino a 10.000 abitanti con un maggior numero di consiglieri e di assessori rispetto a quanto stabilito dall'articolo 16, comma 17, della legge 14 settembre 2011 n. 148.
- il successivo comma 136 prevede per detti comuni l'obbligo di rideterminare, con proprio atto, gli oneri connessi con le attività in materia di *status* degli amministratori locali, nel rispetto dell'invarianza di spesa. Pertanto i comuni devono parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza di spesa, al numero di amministratori indicati all'art. 16, comma 17, della legge n. 148/2011.
- l'art.82 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ha ridefinito la disciplina dello *status* degli amministratori locali, delineando un nuovo sistema di riferimento per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;
- il comma 1 del suindicato articolo prevede la corresponsione di una indennità di funzione al Sindaco, ai Presidenti dei consigli comunali e circoscrizionali, nonché ai componenti degli organi esecutivi, e che tale indennità venga dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- il comma 8 del citato art.82 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, rimanda la determinazione della misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori ad un decreto ministeriale, da emanarsi secondo i criteri ivi espressi;
- la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, del 24 aprile 2014, dispone come "al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni, si ritiene che l'interpretazione delle disposizioni introdotte dalla citata legge n. 56/2014 debba tener conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa, che costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata detta legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei conti di finanza pubblica".

ATTESO che con Decreto del Ministro dell'Interno n°119 del 4 aprile 2000, pubblicato nella G.U. del 13 maggio 2000, sono stati determinati valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci e per i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali;

VISTO l'articolo 1 comma 54 lettera a) della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006) il quale stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, le indennità di

funzione spettanti ai Sindaci, ai Presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai Presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005;

RICHIAMATE:

- la Circolare n°32 in data 17 dicembre 2009 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato –, fornisce precisazioni sulla portata delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 58 e 59 della legge 23 dicembre 2005 n°266 (Finanziaria 2006) chiarisce che, alla luce delle norme emanate successivamente alla finanziaria 2006 "dirette ad assicurare il contenimento strutturale della spesa", non sussistono i presupposti per rideterminare, in aumento, le misure dei compensi degli organismi collegiali, stabiliti al 30 settembre 2005 e ridotti del 10% e che eventuali iniziative di revisione "si porrebbero in controtendenza con le esigenze di finanza pubblica";
- la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, del 24 aprile 2014, dispone come "al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni, si ritiene che l'interpretazione delle disposizioni introdotte dalla citata legge n. 56/2014 debba tener conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa, che costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata detta legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei conti di finanza pubblica".

VISTO l'articolo 1 commi da 583 a 587 della L. 234/2021(Legge di Bilancio 2022) che detta disposizioni in materia di indennità dei sindaci e degli amministratori, prevedendo un incremento percentuale, proporzionato alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei presidenti di Regione, ed in particolare:

- *al comma 583 che "A decorrere dall'anno 2024 l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure: [omissis] i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti";*
- *al comma 584 che "In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio";*
- *al comma 585 che "Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;*
- *al comma 586 che "A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024";*

RICHIAMATO inoltre l'art. 4 comma 2bis, del D.L. 7/2024, che prevede la proroga fino al 31.12.2025, del contributo, sopra richiamato, per le indennità dei sindaci ed anche per gli amministratori che hanno deliberato una riduzione della stessa;

DATO ATTO che il Comune di Canneto Pavese ha una popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti, ragione per cui l'indennità spettante al sindaco a regime dall'anno 2024 ammonta ad € 2.208,00 mensili;

RICHIAMATA La determinazione del Segretario dell'Unione dei Comuni Lombarda di Prima Collina n. 7 del 09.05.2024, che determinava per il sindaco un'indennità mensile di € 1.954,28, a fronte anche del contributo ricevuto (ai sensi del DM del 14.12.2023) e viste le riduzioni in precedenza applicate;

RITENUTO inoltre necessario individuare le nuove indennità degli assessori e del vicesindaco, tenuto conto che le stesse da nuova normativa ammontano come di seguito specificato:

- vicesindaco € 441,60
- assessore € 331,20

RICHIAMATO l'articolo 82 comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che dispone il dimezzamento dell'indennità di funzione per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita al fine di differenziare il trattamento economico tra soggetti che si trovano in situazioni diverse, riconoscendo pertanto un trattamento economico più vantaggioso a quei soggetti che, a seguito del mandato amministrativo e della conseguente attività a favore dell'ente, non percepiscono più alcun reddito lavorativo;

DATO ATTO:

- che nessun amministratore, lavoratore dipendente, di questo ente risulta collocato in aspettativa non retribuita per espletamento del mandato amministrativo;
- che gli amministratori che svolgono la libera professione continuano a percepire reddito derivante dalla propria attività lavorativa;
- che a termini dell'articolo 82 comma 7° del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli Organi collegiali di questo ente, né di commissioni che di quell'Organo costituiscono articolazioni interne ed esterne;
- che a termini dell'articolo 10 del D.M. 04 aprile 2000 n°119, l'indennità del Sindaco è integrata, a fine mandato, con una somma pari ad un'indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodo inferiori all'anno;

DATO ATTO della opportunità, nelle more di ulteriori e diversi provvedimenti, di confermare la spesa delle indennità di funzione degli amministratori;

DATO ATTO altresì della delibera di Consiglio comunale n. 15 del 26.06.2024, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto *"Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali e ai componenti commissioni."* con la quale si confermano gli emolumenti erogati nel corso del precedente mandato;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico-contabile, espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VERIFICATA la competenza della Giunta comunale ai sensi degli articoli 82 comma 11 del citato Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Con voti unanimi favorevoli legalmente e palesemente espressi;

D E L I B E R A

- 1) di richiamare integralmente le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di fissare ed erogare agli amministratori comunali, per il mandato elettivo 2024-2029, le seguenti indennità mensili di funzione, nel rispetto della normativa in premessa richiamata:
 - SINDACO € 1.954,28
 - VICE SINDACO € 220,80
 - ASSESSORE € 202,79dando atto che gli importi sono stati dimezzati e determinati applicando l'aumento definito dalla nuova normativa alle indennità che gli amministratori percepivano nel precedente mandato;
- 3) di dare atto che la spesa relativa alle indennità in oggetto, verrà imputata alla Missione 1 pr.1 voce 30/100/1 e l'IRAP alla Missione 1 pr.1 voce 70/100/1 dell'uscita dei bilanci di relativa pertinenza;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione potrà essere suscettibile di modifiche, anche in relazione a una diversa interpretazione della normativa, con conseguente conguaglio dell'importo nel frattempo maturato e corrisposto;
- 5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente delibera, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria del Comune, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come modificato dall'art.3 del D.L. n.174/2012.
- 6) di dare atto che la presente delibera, congiuntamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line*, verrà trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modifiche ed integrazioni.
- 7) di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime favorevole, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4° del citato Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Panizzari Francesca

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. MUTTARINI GIAN LUCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 171 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Canneto Pavese, lì 26/07/2024

Per Il Responsabile del Servizio
Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Gian Luca Muttarini

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- ☐ Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Canneto Pavese, lì 26/07/2024

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. MUTTARINI GIAN LUCA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 20/07/2024

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. MUTTARINI GIAN LUCA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

lì, _____

Il Segretario Comunale
Dr.MUTTARINI GIAN LUCA